

ACCORDO OPERATIVO per la Mediazione e il Servizio di Giustizia Riparativa di Taranto

Tra

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto

U.S.S.M. di Taranto

PREMESSO CHE

La Mediazione penale consiste in un processo in cui alle parti viene lasciato il potere, e quindi la responsabilità, di decidere se e come trovare una soluzione al conflitto che le oppone.

Le modalità degli interventi di mediazione e di riparazione sono finalizzate a far interiorizzare atteggiamenti di conciliazione con la persona offesa, a realizzare un senso di "soddisfazione"/"ristoro" di entrambe le parti e, qualora le stesse lo ritengano, a pervenire ad accordi per la riparazione delle conseguenze del reato.

Nell'ottica della Giustizia Ristorativa è determinante porre in essere azioni che riducano il rischio del processo di "vittimizzazione secondaria".

Evitare processi di vittimizzazione secondaria è fondamentale rispetto alla tutela della coesione sociale, sia nella sua proiezione individuale che in quella collettiva ed è necessario elaborare interventi di sostegno più adeguati ai bisogni individuali e al ripristino di una condizione di stabilità sociale, con particolare attenzione alle vittime.

Nell'ambito del processo penale minorile, l'attività di mediazione si pone come un'attività a latere del procedimento penale, in una posizione parallela e contemporanea, attivabile in un qualsiasi momento dell'azione processuale.

Il tempo delle indagini preliminari può essere considerato il momento privilegiato per l'avvio della mediazione.



Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 448/1988 infatti, si può ritenere che la risposta del minore alla proposta di incontro con la vittima e la sua capacità di prendere coscienza del significato del comportamento messo in atto, possano fornire indicazioni utili sul grado della sua consapevolezza. In questa fase, inoltre, l'attività di mediazione riveste carattere di immediatezza rispetto al reato ed assume un significato molto forte per tutti gli attori coinvolti, vittima, collettività interessata, nonché per lo stesso minore.

L'art. 28 del D.P.R. 448/88 può essere una occasione per promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa e riparare le conseguenze del reato, dando "ristoro" anche alla vittima, all'esito di un percorso mediativo.

Si concordano

di seguito, le varie fasi del percorso mediativo e le modalità di realizzazione più opportune.

Fase 1: Invio al Servizio di Giustizia Riparativa

La segnalazione e l'invio dei casi in cui è richiesta la mediazione può pervenire dall'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni e Procura Minorile) ma anche da parte dell'USSM, d'intesa con l'A.G..

L'invio sarà effettuato previa compilazione di una scheda, contenente le informazioni strettamente necessarie per consentire al Servizio di costituire un'equipe di mediatori idonea al caso specifico e di contattare le parti.

La scheda dovrà contenere:

- dati anagrafici e recapiti delle parti, oltre alle generalità e ai contatti dei difensori;
- capi di imputazione, data del reato e fase processuale;
- data entro cui inviare l'esito (non meno di due mesi).
- eventuali note specifiche sul caso.

A tal proposito, le parti concordano la prosecuzione dell'utilizzo della scheda di invio già in uso, che contiene tutti i dati utili.

L'autorità Giudiziaria o l'USSM, valutata l'astratta fattibilità- non ricorrendo i casi di cui al paragrafo che segue - sulla base dei criteri che seguono, invia la segnalazione all'Ufficio per la Mediazione, indirizzandola, per conoscenza, anche all'altra parte firmataria del presente accordo.

Criteria di non fattibilità della Mediazione valutati dagli inviati

Dovrà escludersi l'invio dei casi al Servizio di Giustizia Ristorativa ogni qualvolta esista:

- dichiarazione di estraneità dell'indagato/imputato/condannato
- condizioni psicofisiche che escludono la partecipazione consapevole dell'indagato/imputato/condannato al percorso di mediazione e/o di giustizia riparativa

Nel caso di reati sessuali, visto l'elevato grado di sofferenza emotivo-psicologico nonché la necessità di riservare particolare attenzione ai tempi di rielaborazione sia della vittima che del reo, gli enti inviati valuteranno l'opportunità di segnalare al Servizio, anche previo confronto, tenendo conto delle condizioni in cui si trovano il soggetto coinvolti, in particolare la persona offesa.

Fase 2: Fase preliminare della Mediazione

Ricevuta la segnalazione, il Coordinatore del Servizio di Giustizia Ristorativa e Mediazione Penale individua l'equipe dei mediatori e, fra loro, il referente del fascicolo, che invierà alle parti la lettera informativa con l'invito a partecipare ai colloqui preliminari.

In caso di adesione verranno effettuati i colloqui preliminari, separatamente, con l'indagato/imputato/condannato e la persona offesa, al fine di raccogliere il consenso, libero ed informato, delle parti all'incontro e verificare la fattibilità della mediazione, secondo i criteri che saranno di seguito elencati.

All'esito degli interventi realizzati per l'acquisizione del consenso con ciascuna delle parti, l'Ente gestore del Servizio invierà comunicazione all'Ente inviante e, per conoscenza, all'altro firmatario del presente accordo.

Criteria di non fattibilità valutati dai mediatori

L'equipe dei mediatori incaricati del caso valuterà la fattibilità dell'incontro congiunto di mediazione, tenendo in dovuto conto i seguenti elementi:

- ✓ mancato consenso delle parti;
- ✓ condizioni di fragilità psicologica o stati di alterazione derivanti da abuso di sostanze da parte anche di uno solo dei soggetti coinvolti
- ✓ divergenza marcata tra la disponibilità della parte ed il suo contesto familiare. Nel caso di minorenni particolare attenzione sarà riservata ad analizzare la posizione dei

genitori dei minorenni coinvolti, valutando l'opportunità di offrire anche a loro uno spazio di accoglienza e di confronto.

- ✓ Elementi evidenti di strumentalità del consenso.

Fase 3: Incontro di mediazione.

In caso di fattibilità positiva, l'equipe dei mediatori concorderà con le parti la data dell'incontro di mediazione, che avverrà con le seguenti modalità:

una prima fase di accoglienza, in cui il mediatore referente introdurrà le parti alla mediazione, ricordandone le caratteristiche essenziali (consensualità, gratuità, confidenzialità e non giudizio), e le fondamentali regole di svolgimento dell'incontro.

In questa fase l'equipe dei mediatori faciliterà la comunicazione fra le parti, cercando di passare dal riconoscimento del conflitto/danno a quello delle due "persone" che si stanno parlando, attraverso l'ascolto e l'assunzione dei diversi punti di vista.

La mediazione può concludersi anche con un progetto di riparazione del danno, svolto dal reo in favore della vittima o, in caso di mediazione indiretta, in favore della comunità: nel caso di mediazione diretta l'accordo è sempre opera dei protagonisti ed espressione della loro libera volontà, espressa negli incontri fra le parti, senza interferenze da parte dei mediatori.

Il percorso mediativo può dirsi perfezionato quando riesce a dare "ristoro" alle parti, ossia quando la "consolazione" ed il "conforto" o il "sentirsi soddisfatto" delle parti, sostituiscono i pregressi sentimenti negativi da queste nutriti in precedenza.

L'incontro di mediazione, in quanto consensuale e volontario, deve garantire che siano rispettati **i diritti delle parti**:

- L'accesso alla Mediazione è volontario, gratuito e consensuale.
- Ognuna delle parti può ritirarsi in qualsiasi fase della Mediazione, senza nessuna incidenza sul procedimento in corso.
- Le parti vengono garantite nella loro dignità.
- La Mediazione è confidenziale. Tutto quanto emerge durante gli incontri rimane a conoscenza dei soli interessati e non può essere usato in altro ambito.
- Diritto delle parti a non essere giudicate.
- Possibilità di capire i fatti, esprimere sentimenti ed emozioni in un contesto protetto.

- Diritto delle parti ad esprimersi.

Le parti hanno il diritto di essere messe a conoscenza dei loro **doveri** nell'ambito del percorso mediativo:

- Dovere reciproco di mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di tutte le persone presenti nella Mediazione.
- Rispetto del diritto della controparte di esporre liberamente i fatti ed i vissuti rispetto a quanto è accaduto.

Per quanto sin qui esplicitato, è evidente che l'incontro di mediazione può essere interrotto:

- da una delle parti o da entrambe;
- dai mediatori, qualora valutino che le regole ed i principi della mediazione non vengano rispettati.

Fase 4: valutazione ed invio dell'esito all'Autorità Giudiziaria

Al termine della mediazione le parti, con l'aiuto dei mediatori, esprimeranno la valutazione sull'incontro avvenuto, sottoscrivendo un verbale nel quale sarà riportato l'esito.

Nel rispetto del principio di confidenzialità e riservatezza, fatto salvo l'assoluto divieto di comunicare contenuti, vissuti e stati d'animo emersi nel corso degli incontri, l'esito da inviare alla Magistratura conterrà una serie di informazioni relative al **percorso mediativo** e all'**esito** dell'incontro/i di mediazione fra le parti in conflitto.

Per quanto attiene al **percorso mediativo** saranno declinati il numero di incontri realizzati per l'accompagnamento di ciascuna delle parti ad un consenso informato, libero e consapevole, il tipo di approccio del reo e, eventuali cambiamenti percepibili e, laddove emerga con evidenza, il grado di consapevolezza e di rielaborazione raggiunti rispetto al reato, previo confronto e verifica con il funzionario dell'USSM titolare del caso.

Oltre alla valutazione positiva o negativa dell'incontro di mediazione, l'**esito** della stessa conterrà i criteri e gli indicatori emersi nell'incontro, che fanno propendere per una valutazione positiva, (di seguito elencati in dettaglio), oltre ad eventuali, ulteriori aspetti che le parti decidano concordemente di far conoscere all'A.G.

L'esito della mediazione sarà inoltrato tramite comunicazione formale dell'Ufficio: un eventuale esito negativo della mediazione non comporterà responsabilità individuali che possano riflettersi sul processo penale.

In ogni caso, sia i mediatori sia le parti si impegnano a rispettare il principio di confidenzialità e di riservatezza, non divulgando informazioni apprese durante l'incontro; allo stesso tempo, la magistratura non terrà conto, ai fini della decisione, delle dichiarazioni rese dalle parti durante l'attività di mediazione ed eventualmente rivelate dalle stesse in violazione del dovere di riservatezza, in analogia con quanto disposto dall'art. 29, comma 4, Dlgs 274/2000.

Criteri di valutazione della mediazione nella definizione dell'esito della stessa.

Gli indicatori utilizzati al fine di valutare positivamente l'esito della mediazione possono individuarsi nella chiara percezione che le parti:

- abbiano avuto la possibilità di esprimere a fondo i propri sentimenti;
- siano giunte ad una diversa visione l'una dell'altra, ad un riconoscimento reciproco, ad un rispetto della dignità dell'altro;
- ci sia stato un cambiamento rispetto alle loro modalità di comunicare;
- si sia realizzato un clima positivo e collaborante;
- si sia raggiunto un accordo sulla riparazione simbolica-materiale che sancisca formalmente l'avvenuto riconoscimento fra le parti. Potrà essere considerato segno dell'avvenuta riparazione simbolica ogni gesto volto a ridefinire con chiarezza la relazione tra le parti e capace di testimoniare l'avvenuto cambiamento nel rapporto interpersonale.

Indicatori significativi ma non essenziali possono considerarsi la circostanza che:

- ✓ le parti siano giunte ad una ricostruzione condivisa dell'episodio;
- ✓ manifestino l'impegno di remissione della querela.

Fase 5: Percorsi riparativi

Qualora le parti, all'esito di una mediazione positiva, giungano a ritenere la possibilità e l'opportunità di avviare un percorso riparativo, concorderanno i contenuti del programma e sarà stilato un atto di impegno o verbale, a firma di entrambe le parti, che sarà inviato in allegato all'esito della mediazione, all'inviante e, per conoscenza, all'altro firmatario del

presente accordo. Nei casi in cui non risulti possibile accedere ad un percorso di mediazione diretta, il Servizio valuterà la possibilità di inviare il minorenni ad un percorso di mediazione indiretta, ovvero ad un progetto di Giustizia Riparativa

Sarà cura dell'USSM la verifica del percorso riparativo, che potrà realizzarsi nel corso degli interventi di competenza in favore del reo e, d'intesa con l'equipe dei mediatori potrà prevedersi, laddove se ne ravvisi l'opportunità, un incontro di follow-up presso il Servizio di Giustizia Riparativa.

Nel caso il Servizio di Giustizia Riparativa valutasse l'opportunità di altre pratiche mediative, in particolar modo dirette a gruppi o a piccole comunità, quali i circles, conference o altro, sarà posta particolare attenzione alla scelta ed alla composizione dei componenti da individuare ed ai tempi di realizzazione, che saranno comunicati dall'Ente gestore ai firmatari del presente accordo.

Sarà cura della Direzione dell'USSM e del referente di servizio della Giustizia Riparativa dell'USSM di Taranto, in collaborazione con il referente interdistrettuale del CGM di Bari, informare l'Ente Gestore dei contenuti del presente accordo ed attivare puntuali azioni di verifica e monitoraggio, soprattutto attraverso un dialogo costante e costruttivo con le Autorità Giudiziarie Minorili.


In merito alle attività del Servizio di Giustizia Ristorativa e Mediazione penale, le Autorità Giudiziarie firmatarie segnaleranno alla Direzione USSM eventuali inadempienze e criticità dovessero verificarsi, al fine di rendere agevole il superamento delle stesse.

Taranto, li 17.08.2021

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Taranto

Dott.ssa Bombina Santella 

Il Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni di Taranto

Dott.ssa Pina Montanaro 

Il Direttore dell'USSM di Taranto
Dott.ssa Porzia R. Patrizia Quatraro 